



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. proc. un. n. 117-1/2025

Il Giudice Designato,

vista la proposta di concordato minore ex art. 74 d.lgs. n. 14/2019 depositata nell'interesse di Falconi Andrea, quale titolare dell'impresa individuale "Falconi Andrea" (P.IVA 01693330670), per il tramite dell'OCC, Dott. Maurizio Matoni;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Castelli (TE), Comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale; ritenuta ammissibile la domanda considerato che, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso allegata, emerge:

- che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni dallo stesso inadempite derivano dallo svolgimento di attività imprenditoriale;
- che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
- che, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, co. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, co. 2, CCII ad eccezione della indicazione se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- ritenuto che la richiesta del debitore volta ad ottenere l' "*inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti*" dello stesso debitore "*fino alla omologazione del concordato minore (...) o comunque fino*" alla definizione della procedura sia suscettibile di positivo riscontro;
- ritenuta, nonostante la concessione delle misure protettive, non necessaria la nomina del commissario giudiziale risultando sufficiente, in assenza di specifica richiesta del debitore, la figura dell'OCC a tutelare gli interessi delle parti e non essendo ipotizzabile una omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, co. 2 CCII, non essendovi che una unica classe di creditori;
- visto l'art. 78 CCII;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura;
- dispone la pubblicazione del presente decreto, in forma integrale, per giorni trenta nel sito internet di questo Tribunale e nel Registro delle Imprese;
- dispone la integrazione, entro sette giorni, della relazione particolareggiata dell'OCC mediante la specificazione se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- assegna ai creditori termine di giorni trenta per fare pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- fissa per la decisione sulla domanda di omologazione l'udienza del 6 maggio 2026 ore 11:15;
- dispone che l'OCC comunichi la proposta e il presente decreto a tutti i creditori e dia esecuzione al decreto.

Si comunichi.

Teramo, 13/01/2026

Il Giudice designato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio